

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

(2001/C 213 E/19)

COM(2001) 181 def. — 2001/0091(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 maggio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement).
- (3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo deve includere a breve termine le condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.
- (4) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana ed il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito nonché promuovere l'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) Conformemente all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la presente direttiva mira, nelle finalità e nel contenuto, all'eliminazione delle ineguaglianze e alla promozione della parità tra uomini e donne.
- (6) Devono essere adottate norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.
- (7) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo deve contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti all'esistenza di condizioni di accoglienza diverse da uno Stato membro all'altro.
- (8) Le condizioni di vita dei richiedenti asilo devono essere in ogni caso dignitose; esse devono inoltre essere incrementate se le domande di asilo sono ritenute ammissibili e non manifestamente infondate.
- (9) Le condizioni di accoglienza devono essere migliorate, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, quando i procedimenti si prolungano nel tempo, sempre che la durata non sia causata da un comportamento negativo del richiedente asilo.
- (10) L'accoglienza di categorie di persone portatrici di esigenze particolari deve rispondere alle speciali necessità di tali soggetti.
- (11) L'accoglienza di richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento deve rispondere alle esigenze delle persone versanti in tale situazione.
- (12) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o le persone che forniscono l'assistenza legale, deve essere garantito l'accesso effettivo di queste organizzazioni e persone a qualsiasi tipo di alloggio che ospiti i richiedenti asilo.
- (13) I consulenti giuridici dei richiedenti asilo, l'ACNUR e le competenti organizzazioni non governative devono poter accedere a tutti gli alloggi che ospitano i richiedenti asilo.
- (14) L'eventuale sfruttamento abusivo del sistema di accoglienza deve essere contrastato prevedendo la riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo per giustificati motivi.
- (15) Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

- (16) La percezione politica e sociale della problematica dell'asilo, da parte dell'opinione pubblica in generale e delle comunità locali in particolare, è un elemento determinante ai fini della qualità di vita dei richiedenti asilo. Devono pertanto essere promosse relazioni armoniose tra tali comunità ed i centri di accoglienza.
- (17) Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.
- (18) In tale ottica, gli Stati membri sono invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva anche in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentate da cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stata negata la qualità di rifugiato.
- (19) Gli Stati membri devono prevedere un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
- (20) L'attuazione della presente direttiva deve formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (21) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'intervento prospettato, ossia la definizione di norme minime comuni relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere conseguiti dagli Stati membri e, per le dimensioni e gli effetti dell'intervento stesso, possono essere realizzati soltanto a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tali scopi,
- b) «domanda di asilo»: la domanda con cui il cittadino di paesi terzi o l'apolide chiede protezione internazionale ad uno Stato membro e che può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato sia un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di paesi terzi o l'apolide solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che possa essere richiesto con domanda separata;
- c) «richiedente» o «richiedente asilo»: qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolide che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s'intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici previsti dalla direttiva del Consiglio .../. . . [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] ⁽¹⁾;
- d) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine:
- i) il coniuge o convivente, se la legislazione dello Stato membro, in cui la domanda è stata presentata o viene esaminata, equipara le coppie non sposate alle coppie sposate;
- ii) i figli della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi;
- iii) altri soggetti appartenenti al nucleo familiare, se sono a carico del richiedente asilo o hanno subito esperienze particolarmente traumatiche o hanno bisogno di specifico trattamento medico;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

- e) «familiari al seguito»: i familiari del richiedente asilo che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo;
- f) «rifugiato»: qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
- g) «status di rifugiato»: lo status riconosciuto dallo Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse, in quanto tali nel territorio dello Stato medesimo;
- h) «procedimento ordinario», «procedimento accelerato», «procedimento di ammissibilità» e «procedimento di ricorso»: i procedimenti definiti nella direttiva .../. . . [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato];

⁽¹⁾ COM(2000) 578 def.

- i) «minore non accompagnato»: qualsiasi persona d'età inferiore ai diciotto anni che entri nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per legge o per gli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;
- j) «condizioni di accoglienza»: il complesso dei provvedimenti adottati dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;
- k) «condizioni materiali d'accoglienza»: le condizioni di accoglienza costituite da alloggio, vitto e vestiario (forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni), nonché da un sussidio per le spese giornaliere;
- l) «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, da parte dello Stato membro, in aree chiuse quali carceri, centri di trattenimento, aree di transito degli aeroporti, che limitino significativamente la sua libertà di circolazione;
- m) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata esclusivamente all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo e dei familiari al seguito;
- n) «centri di trattenimento»: i luoghi utilizzati per alloggiare, in stato di trattenimento, i richiedenti asilo e i familiari al seguito, ivi inclusi i centri di accoglienza nei quali la libertà di circolazione dei richiedenti asilo sia limitata ai centri stessi.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro nonché ai familiari al seguito.

Essa si applica altresì quando l'esame della domanda d'asilo avviene nell'ambito di procedimenti volti a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva anche in relazione ai procedimenti di esame di domande intese ad una protezione diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentate da cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, purché compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 5

Informazione

1. Gli Stati membri informano i richiedenti asilo ed i familiari adulti al seguito, immediatamente dopo la presentazione della domanda d'asilo, sui diritti ed obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili ed in particolare riguardo all'assistenza sanitaria cui hanno diritto.

2. Gli Stati membri provvedono a che ciascun familiare adulto al seguito sia informato in privato del diritto di presentare una distinta domanda di asilo.

3. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che il richiedente asilo comprenda.

4. I richiedenti asilo devono venir informati sui corsi di apprendimento linguistico e sui programmi di rimpatrio volontario, laddove siano disponibili.

Articolo 6

Documentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, immediatamente dopo la presentazione della domanda di asilo, ai richiedenti asilo e a ciascun familiare adulto al seguito sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o di familiare al seguito. Per gli adulti che possono circolare liberamente in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, il documento deve attestare altresì che il titolare si trova legalmente nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Detti documenti possono contenere informazioni relative al diritto del titolare di accedere all'assistenza sanitaria o psicologica e alla sua situazione rispetto al mercato del lavoro.

2. Gli Stati membri provvedono a che i minori non accompagnati siano provvisti di un documento equivalente a quello di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri dispongono che i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 siano validi o siano rinnovati fino alla notifica della decisione adottata in merito alla domanda di asilo. Gli Stati membri dispongono che la validità del documento possa essere prorogata per tutta la durata del procedimento di ricorso se il richiedente asilo ha presentato ricorso o è in corso un riesame d'ufficio che sospende la decisione negativa o se il richiedente asilo ha ottenuto un provvedimento provvisorio recante effetto sospensivo.

4. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo durante l'esame di della domanda svolto nel contesto di un procedimento inteso ad accertare se il richiedente abbia diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato membro.

Articolo 7

Libera circolazione

1. Gli Stati membri riconoscono ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito la libertà individuale di circolazione all'interno del loro territorio nazionale o di una determinata parte dello stesso, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Gli Stati membri non possono disporre il trattenimento del richiedente asilo per il mero fatto che debba essere svolto l'esame della domanda d'asilo. Essi possono tuttavia disporre il trattenimento del richiedente asilo al fine di adottare una decisione nei casi descritti nell'articolo [...] della direttiva .../. ... [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato].

3. Gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione dei richiedenti asilo o dei familiari al seguito a specifiche parti del loro territorio nazionale soltanto qualora ciò sia necessario ai fini dell'attuazione della presente direttiva o al fine di garantire il rapido svolgimento dell'esame delle domande di asilo.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri devono dare ai richiedenti asilo ed ai familiari adulti al seguito la possibilità di ottenere il permesso temporaneo di allontanarsi dalla zona del territorio in cui vivono per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all'esame della domanda. Le decisioni sulle istanze di permesso temporaneo di uscita devono essere adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e devono essere motivate qualora siano negative.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo abbiano diritto di adire l'autorità giudiziaria avverso le limitazioni della libertà di circolazione loro imposte ai sensi del paragrafo 3 e le decisioni di cui al paragrafo 4, nonché il diritto

di accedere all'assistenza legale che deve essere gratuito qualora il richiedente asilo non disponga delle risorse necessarie.

6. Gli Stati membri possono fare obbligo ai richiedenti asilo, che abbiano la libera scelta del luogo di residenza, di comunicare quanto prima alle autorità competenti il loro indirizzo attuale e qualsiasi sua successiva modificazione.

Articolo 8

Condizioni materiali d'accoglienza

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito fruiscano di condizioni materiali d'accoglienza a norma del Capo III.

Articolo 9

Nucleo familiare

Quando provvede ad alloggiare il richiedente asilo ed i familiari al seguito, ciascuno Stato membro adotta, su richiesta del richiedente stesso, misure idonee per preservare l'unità del nucleo familiare presente nel suo territorio.

Articolo 10

Assistenza sanitaria

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria e psicologica a norma del Capo IV.

Articolo 11

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti asilo siano sottoposti ad esame medico. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi che effettuano gli esami medici impiegino metodi innocui e rispettosi della dignità umana.

Articolo 12

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1. Gli Stati membri provvedono a che i figli minori di richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori abbiano accesso al sistema scolastico alla stessa stregua dei cittadini, finché non diventi esecutivo un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori.

Gli Stati membri possono limitare tale accesso al sistema scolastico pubblico.

Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati membri non possono negare ai giovani, per il solo fatto che abbiano raggiunto la maggiore età, la possibilità di proseguire l'istruzione secondaria.

2. L'accesso al sistema scolastico non deve essere differito di oltre 65 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori.

3. Ciascuno Stato membro provvede a che i minori di cui al paragrafo 1 possano frequentare corsi di apprendimento linguistico qualora la mancata conoscenza della lingua del luogo renda impossibile la frequenza di una scuola normale.

Articolo 13

Lavoro

1. Gli Stati membri non possono negare ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito, per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il diritto di accedere al mercato del lavoro. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell'accesso al mercato del lavoro per il periodo successivo.

2. Il diritto d'accesso al mercato del lavoro non può essere revocato per il mero fatto che la domanda di asilo è stata rigettata, qualora sia pendente l'esame di un ricorso con effetto sospensivo o il richiedente asilo abbia ottenuto una decisione che gli consenta, durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa, di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata o viene esaminata.

3. L'accesso al mercato del lavoro può essere negato quando sia accertato un comportamento negativo del richiedente asilo ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 14

Formazione professionale

1. Gli Stati membri non possono negare ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito, per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il diritto di accedere alla formazione professionale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell'accesso alla formazione professionale per il periodo successivo.

2. Il diritto d'accesso alla formazione professionale non può essere revocato per il mero fatto che la domanda di asilo è stata rigettata, qualora sia pendente un ricorso con effetto sospensivo o il richiedente asilo abbia ottenuto una decisione che gli consenta, durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa, di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata.

3. L'accesso alla formazione professionale può essere negato quando sia accertato un comportamento negativo del richiedente asilo ai sensi dell'articolo 22.

CAPO III

CONDIZIONI MATERIALI D'ACCOGLIENZA

Articolo 15

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo ed i familiari al seguito abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza:

- a) durante i procedimenti ordinari, di ammissibilità ed accelerati: fino al momento della notifica dell'eventuale decisione negativa di primo grado;
- b) durante i procedimenti di ricorso, quando il ricorso presentato avverso una decisione negativa abbia effetto sospensivo: fino al momento della notifica dell'eventuale decisione negativa sul ricorso;
- c) quando abbiano ottenuto una decisione che consenta loro di rimanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata: durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa di primo grado.

2. Gli Stati membri adottano norme sulle condizioni materiali d'accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il benessere dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito, nonché la protezione dei loro diritti fondamentali.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici particolari esigenze ai sensi articolo 23, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia determinata in riferimento alla durata del procedimento.

3. Le condizioni di accoglienza materiale possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni.

4. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali d'accoglienza quando siano decorsi tre mesi dal momento in cui hanno concesso ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito l'accesso al mercato del lavoro. In tal caso, gli Stati membri concedono, nella misura in cui le persone di cui trattasi non siano finanziariamente indipendenti, un sussidio per gli alimenti e l'accesso all'assistenza sociale di base.

Articolo 16

Alloggio

1. L'alloggio è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

- a) in locali appositamente attrezzati per alloggiare i richiedenti asilo ed i familiari al seguito durante l'esame della domanda d'asilo svolto nel contesto di un procedimento teso ad accertare se abbiano diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro;

- b) in centri di accoglienza;
- c) in case, appartamenti o alberghi privati;
- d) tramite la concessione di sussidi economici o buoni di importo sufficiente affinché i richiedenti asilo possano trovare un alloggio indipendente.

2. Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito alloggiati ai sensi delle a), b) e c) del paragrafo 1:

- a) l'accesso alle cure mediche e psicologiche indifferibili;
- b) la tutela della vita privata e familiare;
- c) la possibilità di comunicare con il mondo esterno ed in ogni caso con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e delle competenti organizzazioni non governative (ONG).

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ed i familiari al seguito siano protetti da aggressioni di tipo sessuale all'interno dei locali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1;

3. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per gli usi. I figli minori dei richiedenti asilo o i richiedenti asilo minori, i cui familiari adulti responsabili già vivano nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata, devono poter alloggiare assieme ai familiari stessi per l'intera durata del loro soggiorno.

4. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari ai fini dell'esame della domanda di asilo o per motivi di sicurezza. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo luogo di accoglienza.

5. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza devono aver ricevuto una formazione specifica o avere un'esperienza specifica in riferimento alle caratteristiche e alle particolari esigenze dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito. Tali persone devono essere soggette all'obbligo di riservatezza.

6. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri di accoglienza attraverso comitati o consigli consultivi composti in egual numero di uomini e di donne.

7. Gli Stati membri dispongono che i consulenti giuridici e i rappresentanti dell'ACNUR e delle ONG competenti abbiano

accesso a tutte le strutture alloggiative. Limitazioni dell'accesso possono essere previste soltanto per la sicurezza delle strutture e dei richiedenti asilo.

8. Gli alloggi di cui al paragrafo 1, lettera a) sono messi a disposizione dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito quando debbano attendere per un periodo pari o superiore a 12 ore la decisione relativa al diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro.

Articolo 17

Importo complessivo dei sussidi o dei buoni

1. Gli Stati membri provvedono a che l'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d'accoglienza sia sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino in stato di indigenza.

Nei casi in cui ai richiedenti asilo aventi diritto a sussidi o buoni sia consentito alloggiare presso parenti o amici, gli Stati membri possono concedere il 50 % dell'importo dei sussidi o buoni spettanti secondo le disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di non versare il sussidio per le spese giornaliere quando i richiedenti asilo si trovano in stato di trattenimento.

Articolo 18

Ricorsi e controversie concernenti le condizioni materiali d'accoglienza

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo ed i familiari al seguito possano rivolgersi ad un ufficio indipendente incaricato di esaminare i ricorsi o risolvere le controversie concernenti le condizioni materiali d'accoglienza di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Articolo 19

Contributo economico

1. Gli Stati membri possono prescrivere ai richiedenti asilo, aventi risorse economiche sufficienti, di concorrere o provvedere interamente alla copertura del costo delle condizioni materiali d'accoglienza. La decisione di fornire le condizioni materiali d'accoglienza a titolo non gratuito deve essere adottata in modo individuale, obiettivo ed imparziale e deve essere motivata.

2. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano il diritto di adire l'autorità giudiziaria avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 ed abbiano accesso all'assistenza legale.

CAPO IV

ASSISTENZA SANITARIA E PSICOLOGICA

Articolo 20

Assistenza sanitaria e psicologica durante il procedimento ordinario

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria di base, prestata da medici generici, nonché all'assistenza psicologica e alle cure mediche indifferibili:

- a) nel corso di un procedimento ordinario: fino al momento della notifica dell'eventuale decisione negativa di primo grado;
- b) durante i procedimenti di ricorso, quando il ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo: fino al momento della notifica dell'eventuale decisione negativa sul ricorso;
- c) quando i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano ottenuto una decisione che consenta loro di rimanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata: durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono soddisfare le particolari esigenze delle donne in stato di gravidanza, dei minori, dei malati mentali, dei disabili e delle vittime di stupro o di altre forme di violenza legate all'appartenenza ad uno dei sessi.

3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le condizioni di accesso dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito alle cure mediche volte a prevenire l'aggravarsi di malattie in corso.

4. Nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ai richiedenti asilo, aventi risorse economiche sufficienti, di concorrere o provvedere interamente alla copertura dei costi relativi alla assistenza sanitaria o psicologica. La decisione di prestare l'assistenza sanitaria e psicologica a titolo non gratuito deve essere adottata in modo individuale, obiettivo ed imparziale e deve essere motivata.

5. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano il diritto di adire l'autorità giudiziaria avverso le decisioni di cui al paragrafo 4 ed abbiano accesso all'assistenza legale.

Articolo 21

Assistenza sanitaria e psicologica nel corso di altri procedimenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza di pronto soccorso, all'assistenza psicologica e alle cure mediche indifferibili durante i procedimenti di ammissibilità ed accelerati e durante l'esame della domanda svolto nel contesto di un procedimento inteso ad accertare se abbiano diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a soddisfare le particolari esigenze delle donne in stato di gravidanza, dei minori, dei malati mentali, dei disabili e delle vittime di stupro o di altre forme di violenza legata all'appartenenza ad uno dei sessi.

3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le modalità di accesso dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito alle cure mediche volte a prevenire l'aggravarsi di malattie in corso.

4. Gli Stati membri dispongono che, se non è adottata entro 65 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di asilo una decisione di rigetto per inammissibilità o manifesta infondatezza, i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria nei modi previsti per il procedimento ordinario.

5. Gli Stati membri dispongono che, se non viene adottata una decisione sul ricorso entro 65 giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso nei procedimenti di ammissibilità ed accelerati, i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria nei modi previsti per il procedimento ordinario.

6. Gli Stati membri possono prescrivere ai richiedenti asilo aventi risorse economiche sufficienti di concorrere o provvedere interamente alla copertura dei costi relativi all'assistenza sanitaria o psicologica. La decisione di prestare l'assistenza sanitaria e psicologica a titolo non gratuito deve essere adottata in modo individuale, obiettivo ed imparziale e deve essere motivata.

7. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano il diritto di adire l'autorità giudiziaria avverso le decisioni di cui al paragrafo 6 ed abbiano accesso all'assistenza legale.

CAPO V

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA*Articolo 22***Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza a seguito di comportamenti negativi**

1. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi:

- a) se il richiedente asilo si rende irreperibile, ovvero ha contravvenuto, senza validi motivi, all'obbligo di presentarsi o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente il procedimento d'asilo durante un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Se il richiedente asilo resosi irreperibile viene rintracciato o si presenta volontariamente, le autorità competenti decidono con provvedimento motivato in base alle ragioni della scomparsa se ripristinare, in tutto o in parte, la concessione delle menzionate condizioni di accoglienza. Non sono concesse le condizioni di accoglienza che dipendono dalla durata del procedimento;
- b) se il richiedente asilo ritira la propria domanda di asilo;
- c) se il richiedente asilo ha occultato le proprie risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali d'accoglienza;
- d) se il richiedente asilo è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o vi sono seri motivi per ritenere che abbia commesso un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità o se, nel corso dell'esame della domanda di asilo, vi sono gravi ed evidenti ragioni per ritenere che i motivi di cui all'articolo 1 (F) della Convenzione di Ginevra siano applicabili al richiedente asilo.

2. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi:

- a) se il richiedente asilo o il familiare al seguito si è ripetutamente comportato in modo violento o minaccioso verso gli addetti del centro di accoglienza o verso le persone ivi alloggiate;
- b) se il richiedente asilo o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti.

3. Gli Stati membri possono ridurre le condizioni di accoglienza se il richiedente asilo impedisce ai minori per i quali è responsabile di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari.

4. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni di accoglienza di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere basate esclusivamente sul comportamento individuale della persona interessata e sul principio di proporzionalità. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni di riduzione o revoca previste dal presente articolo siano adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e siano motivate.

5. Gli Stati membri provvedono a che il richiedente asilo possa adire l'autorità giudiziaria avverso le decisioni di cui al presente articolo ed abbia accesso all'assistenza legale, che deve essere gratuita nel caso in cui egli non disponga delle risorse necessarie per coprirne i costi.

6. La riduzione o la revoca non si applicano all'assistenza di pronto soccorso né alle cure mediche indifferibili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI*Articolo 23***Principio generale**

1. Nelle misure nazionali di attuazione dei capi III, IV e V della presente direttiva relative alle condizioni materiali d'accoglienza e all'assistenza sanitaria e psicologia, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le donne sole che nel loro paese di origine sono soggette a pesanti discriminazioni legali fondate sul sesso, i genitori singoli con figli minori, le vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di particolari esigenze in base ad una verifica individuale.

*Articolo 24***Minori**

1. Il prevalente interesse del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori.

2. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato. Per facilitare il loro recupero e la loro reintegrazione, devono essere predisposte appropriate misure di assistenza psichiatrica e, all'occorrenza una qualificata consulenza psicologica e sociale.

Articolo 25

Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri provvedono a che per ogni minore non accompagnato sia nominato nel più breve tempo possibile un tutore, il quale deve curare che, nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte a norma della presente direttiva. Le autorità competenti in materia di assistenza sociale effettuano periodiche verifiche.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo devono essere alloggiati, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne escono, con il seguente ordine di priorità:

- a) presso i familiari adulti;
- b) presso una famiglia affidataria;
- c) in centri specializzati nell'ospitare minori;
- d) secondo altre modalità che offrano una situazione alloggiativa idonea per i minori.

I fratelli devono restare uniti. I cambi di residenza dei minori non accompagnati devono essere limitati al minimo.

3. Gli Stati membri devono adoperarsi per rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se ciò è nel prevalente interesse del minore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative queste persone devono avvenire con riservatezza tale da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4. Le persone che lavorano con i minori non accompagnati devono ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei medesimi.

Articolo 26

Vittime di tortura e di violenza organizzata

Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le vittime di tortura o di violenza organizzata, di stupro o di altre forme di violenza legate all'appartenenza ad uno dei sessi ovvero di altri gravi atti di violenza siano alloggiati in centri specializzati per persone traumatizzate o abbiano accesso a programmi speciali di riabilitazione. All'occorrenza deve essere fornita una specifica assistenza psichiatrica alle persone che soffrono di stress post-traumatico.

CAPO VII

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 27

Cooperazione

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente direttiva, ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto, trasmettendone l'indirizzo alla Commissione che a sua volta lo comunica a tutti gli altri Stati membri. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea per la cooperazione diretta, compreso lo scambio di visite e di informazioni tra le autorità competenti.

2. Gli Stati membri comunicano periodicamente e tempestivamente alla Commissione i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applica il sistema di accoglienza, e forniscono informazioni complete su tipo, denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.

Articolo 28

Coordinamento

Gli Stati membri provvedono al coordinamento tra le autorità competenti e gli altri operatori, comprese le ONG, che operano a livello nazionale e locale nell'accoglienza dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva.

Articolo 29

Comunità locali

Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure idonee per la promozione di relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza ubicati nel loro territorio, al fine di prevenire atti di razzismo, discriminazione sessuale e di xenofobia contro i richiedenti asilo.

Articolo 30

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

Gli Stati membri adottano norme intese ad orientare, sorvegliare e controllare il livello qualitativo delle condizioni di accoglienza, onde garantire:

- a) l'omogeneità qualitativa delle condizioni di accoglienza nel sistema nazionale di accoglienza;
- b) l'omogeneità qualitativa delle attrezzature disponibili nei diversi centri;
- c) l'adeguata formazione del relativo personale.

Tali norme includono disposizioni sull'ufficio di cui all'articolo 18 e sulle ispezioni periodiche, nonché orientamenti sulla qualità delle condizioni di accoglienza e sulle misure idonee per rimediare ad eventuali carenze del sistema di accoglienza.

*Articolo 31***Personale e risorse**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito di entrambi i sessi.

2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 32***Non discriminazione**

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nei confronti dei richiedenti asilo senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

*Articolo 33***Relazioni**

Entro il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 27, paragrafo 2 e i risultati delle azioni di cui all'articolo 29, entro il 30 giugno 2004.

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

*Articolo 34***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

*Articolo 35***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

*Articolo 36***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 37***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.